



Obblighi REACH e problematiche relative agli articoli importati

Possibili soluzioni contrattuali

Giugno 2011

Il Regolamento CE 1907/2006 istituisce un sistema di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione aventi a oggetto le sostanze chimiche (cd. REACH). Lo scopo di questa disciplina è di garantire un elevato grado di protezione della salute umana e dell'ambiente nell'ambito della produzione, importazione e utilizzo delle sostanze chimiche in Europa.

Per garantire il raggiungimento di queste finalità, il Regolamento impone doveri ed obblighi per fabbricanti, importatori e utilizzatori di sostanze chimiche o loro composti, sia in quanto tali che come componenti di preparati o articoli. Competente a gestire gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del sistema REACH è l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituita e disciplinata dal Regolamento agli artt. 75 e ss.

Il Regolamento impone uno scambio di informazioni, tra le parti della catena produttiva, relativamente ai possibili rischi delle sostanze prodotte e utilizzate. Tale obbligo si applica a tutta la catena di approvvigionamento, per consentire a tutti gli attori di assolvere ai loro obblighi per quanto concerne la gestione dei rischi derivanti dall'uso delle sostanze (v. artt. 31 e ss. del Regolamento).

Nel caso di importazione di articoli, la responsabilità del controllo delle sostanze contenute negli stessi è dell'importatore. Al riguardo, particolari problemi si pongono quando gli importatori si trovano a gestire e a fornire informazioni su sostanze chimiche contenute nel manufatto o semilavorato proveniente da un Paese extra-UE. Ciò determina, infatti, l'impossibilità di imporre il rispetto del sistema REACH al soggetto fornitore.

Il Regolamento consente di ovviare a questa criticità mediante la nomina, da parte del fornitore, di un rappresentante esclusivo che adempia gli obblighi spettanti agli importatori (articolo 8): tale opzione solleva l'importatore europeo dagli adempimenti sopra evidenziati.

Pertanto, tale nomina potrebbe essere resa obbligatoria sul piano negoziale mediante l'inserimento di una apposita clausola nel contratto di fornitura internazionale stipulato tra l'importatore e il fornitore extra-UE.

Qualora il fornitore non provveda a designare il rappresentante esclusivo, l'importatore rimane l'unico responsabile del controllo e degli adempimenti REACH. In questo caso, l'importatore potrebbe dunque essere chiamato a rispondere in proprio per le dichiarazioni omesse o non veritiere rese dal fornitore, subendo la sanzione amministrativa prevista per la violazione delle prescrizioni del REACH.

Il riequilibrio degli obblighi e delle responsabilità tra importatori e fornitori potrebbe realizzarsi **sul piano negoziale**. A tal fine, si potrebbero individuare **apposite clausole contrattuali** attraverso cui vincolare il fornitore a rilasciare dichiarazioni complete e veritiere, che

consentano all'importatore di adempiere correttamente alle previsioni REACH e regolare gli effetti del mancato rispetto degli obblighi contrattuali imposti al fornitore.

Il documento confindustriale intende pertanto fornire alcuni suggerimenti per possibili clausole che, a titolo volontario, possono essere incluse nel contratto di fornitura tra aziende italiane e aziende extra UE. Trattandosi di meri orientamenti confederali, le clausole proposte possono evidentemente essere adattate alle specifiche realtà aziendali e riformulate nei termini ritenuti più opportuni dai servizi legali competenti.

DIRITTO APPLICABILE

In via preliminare è opportuno precisare che, trattandosi di contratti internazionali, per l'efficacia delle clausole contrattuali di seguito suggerite è necessario inserire in tali contratti anche una clausola che preveda l'applicazione del diritto italiano.

È possibile infatti per le parti stabilire espressamente mediante apposita clausola la legge regolatrice del contratto (cd. *pactum de lege utenda*). Tale facoltà è ammessa in quasi tutti gli ordinamenti, in quanto espressione dell'autonomia negoziale delle parti. In particolare, in Europa questa facoltà è prevista dall'art. 3 del Regolamento CE n. 593/2008 (cd. Roma I) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, che ha sostituito la Convenzione di Roma del 1980.

Anche Paesi che un tempo non ammettevano tale facoltà hanno di recente adottato un approccio più liberale. È il caso ad esempio della Cina, che nel 2000 ha approvato una nuova legge sui contratti che consente alle parti di scegliere il diritto applicabile. Prima di questa legge, l'ordinamento cinese prevedeva una doppia disciplina: una per i contratti tra parti entrambe residenti ed una per i contratti conclusi tra residenti e soggetti appartenenti ad ordinamenti stranieri.

Pertanto, va segnalato che la vendita o la fornitura di merci internazionali sono disciplinate per alcuni specifici aspetti (formazione del contratto, obblighi delle parti, conseguenze derivanti dall'inadempimento) dalla Convenzione di Vienna del 1980 (cui hanno aderito numerosi Stati, compresa la Cina).

Tale Convenzione stabilisce un sistema di tutele in caso di inadempimento del fornitore che prevede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno (artt. 45 e ss.). Tuttavia, le parti di una vendita o fornitura internazionale possono escludere l'applicazione della Convenzione mediante una dichiarazione espressa (art. 6) e richiamare l'applicazione della legge di un determinato stato.

Esempio di clausola sulla legge applicabile

"Le parti convengono che il presente contratto è interamente sottoposto al diritto italiano, che ne regola la conclusione, l'esecuzione e la cessazione, ed in base al quale esso sarà interpretato, anche al fine della risoluzione delle controversie da esso nascenti".

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nei casi in cui, a seguito della violazione dell'impegno negoziale del fornitore extra-UE, l'importatore non abbia interesse alla conservazione del contratto, si potrebbe inserire nello stesso una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.¹).

¹ "I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva."

La comunicazione da parte del fornitore delle informazioni necessarie per l'adeguamento al sistema REACH rappresenta infatti per l'impresa utilizzatrice un requisito essenziale del contratto. Il mancato rispetto di questo obbligo configurerebbe un inadempimento di "non scarsa importanza" (v. art. 1455 c.c.), legittimando così l'importatore a subordinare l'efficacia del contratto alla corretta esecuzione dell'obbligo in questione. La previsione di una clausola risolutiva espressa rende irrilevante la verifica dell'importanza di un determinato inadempimento, in quanto le parti hanno già effettuato questa valutazione - in via preliminare - al momento della stipula del contratto (lo conferma la giurisprudenza consolidata, v., tra le altre, Cass. Civ., sent. 167/2005).

Peraltro, la clausola risolutiva espressa non pregiudica il diritto dell'importatore di richiedere al fornitore extra-UE il risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento.

Esempio di clausola risolutiva espressa

"La trasmissione da parte del fornitore delle richieste informazioni sul prodotto, secondo le modalità indicate nel presente contratto, costituisce una fase necessaria per la regolare attuazione del sistema disciplinato dal Regolamento 1907/2006 CE. Tale adempimento è quindi da ritenersi essenziale ai sensi dell'art. 1455 c.c. Si conviene pertanto che qualora il fornitore non esegua correttamente tale obbligo, ovvero fornisca informazioni non veritiere, il contratto si intenderà risolto di diritto. L'importatore (oppure: la parte interessata) dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento. Resta salva la facoltà dell'importatore (oppure: della parte interessata) di chiedere il risarcimento del danno ex art. 1453 c.c."

CLAUSOLA PENALE

Qualora per l'impresa risulti conveniente mantenere in vita il rapporto di fornitura e, quindi, efficace il relativo contratto, nonostante la violazione da parte del fornitore degli obblighi di comunicazione, si potrebbe inserire nello stesso una clausola penale (v. art. 1382 c.c.²). In questo modo, il fornitore inadempiente sarebbe obbligato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento preventivamente pattuita, senza l'obbligo per l'importatore di provare la colpa del fornitore nell'inadempimento e di quantificare il danno subito. La penale consente quindi di rafforzare il vincolo negoziale e l'esatto adempimento degli obblighi previsti nel contratto. Va precisato, peraltro, che nel caso in cui la controparte si rifiuti di eseguire il pagamento, l'importatore sarà comunque tenuto ad avviare un'azione giudiziaria, potendo tuttavia beneficiare delle suddette agevolazioni sul piano probatorio (colpa del fornitore e quantificazione del danno).

Sul piano sostanziale, la previsione di una penale consentirebbe all'impresa importatrice di coprire i costi derivanti dalla eventuale sanzione amministrativa irrogata a seguito del mancato rispetto degli obblighi REACH.

Esempio di clausola penale

"La trasmissione da parte del fornitore delle richieste informazioni sul prodotto, secondo le modalità indicate nel presente contratto, costituisce una fase necessaria per la regolare attuazione del sistema disciplinato dal Regolamento 1907/2006 CE. Si conviene pertanto che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento di tale obbligo, ovvero di informazioni non veritiere, il fornitore sarà tenuto a pagare alla controparte la somma di ... , a titolo di penale ex art. 1382 c.c."

² "La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno."

[facoltativa] Resta salva la facoltà dell'utilizzatore di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito."

Si precisa che le due soluzioni prospettate non sono necessariamente alternative. Infatti, sarà possibile inserire nel contratto sia la clausola risolutiva espressa, che consente all'importatore di sciogliere il contratto e di chiedere, in ogni caso, il risarcimento del danno, sia la clausola penale, che agevola la quantificazione e la prova del danno stesso e rafforza il vincolo contrattuale.

Nel caso in cui non fosse praticabile l'ipotesi di prevedere nell'articolato contrattuale il diritto italiano come diritto di riferimento sarebbe in ogni caso opportuno provvedere all'inserimento delle clausole sopra riportate, eliminando, ovviamente, i riferimenti al codice civile.

Di seguito gli esempi di clausole prive dei riferimenti al codice civile.

Esempio di clausola risolutiva espressa

*"La trasmissione da parte del fornitore delle richieste informazioni sul prodotto, secondo le modalità indicate, nonché la dichiarazione di cui all'Allegato n.³ **costituiscono parte integrante e sostanziale dell'esecuzione del presente contratto.** Si conviene pertanto che qualora il fornitore non esegua correttamente tale obbligo, ovvero fornisca informazioni non veritiere, il contratto si intenderà risolto di diritto. L'importatore (oppure: la parte interessata) dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento. Resta salva la facoltà dell'importatore (oppure: della parte interessata) di chiedere il risarcimento del danno **patito**.*

Esempio di clausola penale

*"La trasmissione da parte del fornitore delle richieste informazioni sul prodotto, secondo le modalità indicate, nonché la dichiarazione di cui all'Allegato n.³ **costituiscono parte sostanziale dell'esecuzione del presente contratto.** Si conviene pertanto che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento di tale obbligo, ovvero di informazioni non veritiere, il fornitore sarà tenuto a pagare alla controparte la somma di ... , a titolo di penale.
*[facoltativa] Resta salva la facoltà dell'utilizzatore di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito."**

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Come già specificato è necessario che l'importatore sia in possesso di determinate informazioni inerenti il prodotto che commercializza. Sarebbe, quindi, necessario reperire tali informazioni direttamente dal fornitore extra UE ed averne prova documentale.

Sebbene tale dichiarazione non sollevi l'importatore - che rimane l'unico responsabile per il prodotto ai sensi del Regolamento REACH - da eventuali responsabilità, potrebbe consentire allo stesso di richiedere un risarcimento (o la risoluzione del contratto) per eventuali danni subiti a causa di informazioni false o non complete che costituirebbero un inadempimento contrattuale.

Al fine di usufruire di questa possibilità sarebbe, però, necessario inserire nell'articolato contrattuale un Allegato, che dovrebbe formare parte integrante del contratto, in cui elencare le informazioni su prodotto.

³ Per le informazioni sul prodotto da richiedere alla controparte contrattuale v. clausola "INFORMAZIONI SUL PRODOTTO"

Esempio di contenuto di un Allegato relativo alle informazioni sul prodotto

Allegato n.

La Società

Dichiara:

- Indicazione delle merci (o: *dei prodotti*) che contengono SVHC (substances of very high concern), come individuate all'art. 59 del Regolamento (CE) N. 1907/2006 – REACH.

- Nell'ipotesi in cui le merci contengano le suddette SVHC, come individuate all'art. 59 del Regolamento (CE) N. 1907/2006, specificare quali e se superano la soglia di 0,1% P/P

Nome IUPAC

Numero EINECS.....

Numero CAS.....

- Indicazione delle merci (o: *dei prodotti*) che contengono sostanze inserite nell'Allegato XVII del Regolamento (CE) N. 1907/2006 – REACH.

- Nell'ipotesi in cui le merci contengano le sostanze inserite nel richiamato Allegato XVII, specificare quali

Nome IUPAC

Numero EINECS.....

Numero CAS.....